

MUSE - Museo delle Scienze

Corso del Lavoro e della Scienza, 3
380122 TRENTO – Italia
C.F. 80012510220 – P.IVA 00653950220
Tel. 0461/270311
PEC: museodellescienze@pec.it / www.muse.it

Spett.le Impresa

Fascicolo: 2023-A.3.4/1

Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA MEDIANTE PRESENTAZIONE ANALISI PREZZI per l'affidamento dei lavori di **“Movimento terra, formazione di sottofondi e pavimentazione, impianti elettrici e di illuminazione, sistemazioni varie per la sistemazione e riconfigurazione migliorativa dei viali esterni al MUSE – Museo delle Scienze e al Palazzo delle Albere di Trento”** nell'ambito del progetto PNRR **“2022: sito web; pannelli braille; pavimentazione esterna; mappe tattili; eventi. 2023: modellino 3D; visita tattile; guida CAA; MUSE app; spazio decompressione; P.E.B.A; formazione personale.”**, identificato con il n. 36 dell'allegato B1 del decreto n. 156/2023, a valere sulle risorse del PNRR afferenti a Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione – Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

Gara telematica n.: NT **119234**

C.I.G. **A00405EEE2**

CUP **C69I22002380006**

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 23:59 del 29 agosto 2023.

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12:00 del 24 agosto 2023.

Apertura buste: 30 agosto ore 10:00

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, procedura soggetta a verifiche tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): ai sensi del combinato disposto dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4

del d.lgs. n. 50 del 2016 nonché della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 di data 27 luglio 2022 (pubblicata nella G.U. Serie generale, n. 249 del 24/10/2022), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dalla presente procedura, sarà effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC, e nello specifico mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Agli operatori economici è richiesto di registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e, se del caso, c) della succitata delibera, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato nella Piattaforma come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si rinvia a quanto previsto dal co. 5 del predetto articolo 2.

PREMESSO che:

- a) il Museo delle Scienze - Muse - Servizio Affari generali e contabilità si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* SAP SRM di seguito chiamato *Sistema*, come dettagliato al riquadro PIATTAFORMA TELEMATICA;
- b) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>, come dettagliato al riquadro PIATTAFORMA TELEMATICA;
- c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
- d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione I- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI), come dettagliato al riquadro PIATTAFORMA TELEMATICA;

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dal Museo delle Scienze di Trento, con sede in corso del Lavoro e della Scienza 3 a Trento, per l'affidamento dei lavori di **“Movimento terra, formazione di sottofondi e pavimentazione, impianti elettrici e di illuminazione, sistemazioni varie per la sistemazione e riconfigurazione migliorativa dei viali esterni al MUSE – Museo delle Scienze e al Palazzo delle Albere di Trento”** ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2000 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della l.p. 2/2016, dell'art. 30 co. 5bis e dell'art. 40 co. 1 della l.p. 26/1993, dell'art. 2ter l.p. n. 18 del 4 agosto 2021 e delle disposizioni nazionali ivi richiamate, dell'art. 11 comma 8 della l.p. n. 4 del 2023, del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020.

DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il MUSE - Museo delle Scienze di Trento – Servizio Affari generali e contabilità – Corso del Lavoro e della Scienza 3 - Trento, telefono 0461 270311 - indirizzo PEC museodellescienze@pec.it intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

- 1 Descrizione dell'opera:** Nell'ambito del progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei finanziato del programma PNRR è prevista la ri-pavimentazione dei viali di accesso al MUSE – Museo delle Scienze e al Palazzo delle Albere di Trento.
- 2 Luogo di esecuzione dei lavori:** Prato adiacente il MUSE - Museo delle Scienze (nord) e Palazzo delle Albere (est).
- 3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** Lavori di movimento terra, formazione di sottofondi e pavimentazione, impianti elettrici e di illuminazione, sistemazioni varie.
- 4 Termine di esecuzione dei lavori:** 2 mesi dalla consegna dei lavori.
- 5 I lavori sono finanziati nel seguente modo:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3); Misura 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche, progetto **“2022: sito web; pannelli braille; pavimentazione esterna; mappe tattili; eventi. 2023: modellino 3D; visita tattile; guida CAA; MUSE app; spazio decompressione; P.E.B.A; formazione personale.”**, identificato con il n. 36 dell'allegato B1 del decreto SG n. 156/2023 – CIG Z7D3A46E56 e CUP C69I22002380006.
- 5 bis** In relazione agli obblighi PNRR PNC si raccomanda in particolare di:
 - prendere visione degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura e previsti dal Council Implementing Decision (CID) e dall'Operational Arrangements (OA), incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento;
 - rispettare gli elementi e le prescrizioni derivanti dal rispetto del principio DNSH di cui il Reg. (UE) 2020/852, art. 17;
 - rispettare le prescrizioni dei principi trasversali previsti dal Reg. (UE) 241/2021.
- 6 I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate agli articoli 17 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7 Importo complessivo di appalto: Euro 270.844,42.-** di cui:
 - a) Euro 265.830,53.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) Euro 5.013,89.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- 8 Classificazione dei lavori:**
Categoria prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per **Euro 196.917,64.-** di cui:

- a) Euro 192.294,49.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 4.623,15.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categorie scorporabili SIOS, individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione*) adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:

Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per **Euro 73.926,78.-** di cui:

- a) Euro 73.536,04.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 390,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS30 di importo ≤ 150.000 Euro e $>10\%$ dell'importo complessivo sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, **non è ammesso l'avvalimento.**

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

categoria prevalente **OG3**

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

categoria scorporabile **OS30**

- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

8 bis I lavori in oggetto sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e s.m.

9 L'opera non è suddivisa in lotti per le motivazioni espresse nella Determinazione del Direttore del Museo delle Scienze n. 110 di data 11 agosto 2023;

10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a misura**.

11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020, dell'art. 158 del decreto legislativo n. 36 del 2023, dell'art. 33 e dell'art. 30 co. 5bis della l.p. n. 26/1993, con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari** ai sensi dell'art. 16, co. 3 della l.p. n. 2/2016 e dell'art. 3, co. 3, della l.p. n. 2 del 2020, **con esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 40 della l.p. n. 26/1993, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto, degli elaborati di progetto e del successivo paragrafo 5.1.

12 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni: gli **elaborati progettuali** originali sono in visione presso il MUSE - Museo delle Scienze - Servizio Affari generali e contabilità, con sede in Corso del Lavoro e della Scienza 3 - 38122 Trento (tel. 0461 270311 - pec: museodellescienze@pec.it) nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), previo appuntamento da richiedere all'indirizzo pec indicato.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

La consultazione dei files in formato "dwf" può avvenire mediante l'installazione dell'applicativo gratuito scaricabile all'indirizzo:

<http://www.autodesk.it/adsk/servlet/pc/index?siteID=457036&id=14595470>.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti, ai sensi del Piano anticorruzione 2023-2025, **ESCLUSIVAMENTE per iscritto**, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica e il termine di scadenza della gara, una o più richieste di chiarimento tramite il sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

L'Amministrazione risconterà le richieste almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta (**ossia entro il giorno 25 agosto 2023**), a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia entro il giorno **24 agosto 2023 alle ore 12:00** con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito; l'impresa riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema si rinvia al successivo riquadro PIATTAFORMA TELEMATICA – IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione VI della Guida Operativa.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati"**, contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. (vedasi le relative istruzioni fornite). Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della l.p. 2/2016 e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara, attraverso il sistema SAP-SRM (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC), oppure tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'artt. 27, co. 1, e 85 del d.lgs. 36 del 2023 sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente.

Si richiamano altresì gli adempimenti inerenti la pubblicazione e la comunicazione di rapporti e relazioni previsti dall'art. 47 comma 9 del d.lgs. n. 77 del 2021 (vedasi paragrafo 4.1bis della presente lettera d'invito).

PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'invito e a quanto previsto nel documento denominato *Guida Operativa* disponibile sulla Piattaforma al seguente link:

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offerta.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://www.muse.it/>, sezione "Bandi di gara e contratti", nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo (es. SICOPAT).

Ai sensi dell'art. 81 co. 2 del Regolamento della l.p. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Guida operativa" (disponibile sulla Piattaforma e reperibile al link http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offerta.pdf), che costituisce parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e sulla gara è possibile operare dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e **nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito.

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo della Piattaforma deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato in home page della piattaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo della Piattaforma Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail cc.mercurio@tndigit.it

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461 800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461 800786.

Si precisa inoltre che al Gestore della Piattaforma non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

1. **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

1.1.1 **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, co. 1 della l.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, co. 6, della l.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**, ai sensi dell'art. 36, co. 2 della l.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, co. 1, lett. d) ed e) della l.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del D.lgs. 36/2023.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione di partecipazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della l.p. 26/93 trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del d.lgs. n. 36 del 2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 36 comma 1 lett. c) della l.p. n. 26 del 1993, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 26 del 2023, qualora il consorzio stabile di cui all'art. 36 comma 1 lettera c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 36 comma 1 lettera c) i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 36 comma 1 lettera b), i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3, fermo restando quanto previsto dal predetto paragrafo 4.1 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora accerti sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore

economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Per le imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 4.5 della presente lettera di invito.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2020.

1.1.2. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal PIAO del MUSE - Museo delle Scienze di Trento 2023-2025, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il dirigente del Servizio Affari generali e contabilità e il Presidente della seduta di gara.

Ai sensi di quanto previsto dai principi del punto 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO del Museo delle Scienze di Trento 2023-2025, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

- a) l'operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente link:
[https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione della Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf](https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf);
- b) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- c) ai sensi dell'art. 26 co. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione

aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; *se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III*, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata

richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente - OG3 - e alla categoria scorporabile SIOS superiore al 10% - OS30 -, per i relativi importi.

Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria scorporabile SIOS superiore al 10% OS30 (di importo non superiore a 150.000 Euro) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile SIOS OS30 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della l.p. n. 26 del 1993, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere **liberamente stabilite** entro i limiti consentiti dai **requisiti di qualificazione posseduti** dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti

dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Restano comunque fermi gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023.

1.3 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell' "Allegato – motivi di esclusione" la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC 17 gennaio 2023, gli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, svolgano effettivamente le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al paragrafo precedente "Dati principali dell'appalto" del presente invito, **devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

In caso contrario, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta da altro soggetto che effettivamente svolga la prestazione rientrante nel predetto elenco.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4.1 della lettera di invito.

Si richiamano altresì gli obblighi di cui al paragrafo 4.1bis. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PNRR PNC e al 4.1ter AUTODICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" (d'ora in avanti "Guida Operativa")

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 29 agosto 2023.

La presente gara è individuata a sistema con il numero: NT **119234**

Scadenza richiesta chiarimenti: ore 12:00 del giorno 24 agosto 2023.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo **paragrafo 4.1** della presente lettera di invito e le dichiarazioni integrative PNRR PNC, prodotte secondo i contenuti e le indicazioni di cui al **paragrafo 4.1bis e 4.1ter** della presente lettera di invito;
2. la **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo** di euro 20,00 (venti/00) all'A.N.AC., con le modalità indicate al successivo **paragrafo 4.2**;
3. il **PASSOE** di cui al combinato disposto dell'art. 225 comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 81 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 nonché della delibera ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. l'**eventuale documentazione/le eventuali dichiarazioni** di cui ai **paragrafi 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8**.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti, qualora dovuti, nella categoria "Allegato amministrativo", come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., **nel caso di mancato caricamento del PASSOE di cui al paragrafo 2.1**, lo stesso verrà richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM.

4. il **Documento di sintesi dell'offerta (che costituisce l'offerta economica da presentare da parte del concorrente – modello MES), comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera.**

Il concorrente avrà cura di caricare il documento di cui al paragrafo 4 come indicato nella Sezione III – Capitolo VI della Guida Operativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre l'esclusione dalla gara nell'ipotesi di:

- a) **inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto;**
- b) **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara.**

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV – capitoli 3 e 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 30 agosto 2023 ALLE ORE 10:00, PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTABILITA' DEL MUSEO DELLE SCIENZE. Alla prima seduta (ed alle eventuali successive) ogni concorrente potrà assistere esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. A tal fine, sono fornite le informazioni nel documento "ISTRUZIONI OPERATIVE SEDUTA VIRTUALE".

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1 e gli altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **".pdf.p7m"** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

Il **"Documento di sintesi dell'offerta"** (che costituisce l'offerta economica da presentare da parte del concorrente – modello MES), deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **".pdf.p7m"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si avverte che il sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione ".pdf.p7m". L'estensione ".p7m" è generata in automatico con la procedura di firma digitale CAdES.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito, potranno essere rese cumulativamente dal sottoscrittore.


3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per un maggior dettaglio delle operazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma SAP SRM, consultare la Guida Operativa alla Sezione III – Capitolo 2 – Paragrafo 2.2 “Predisposizione offerta economica (con modello LLPP)” e seguenti (2.2.3, 2.2.4).

3.1.1 PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA A SISTEMA E CARICAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI (che costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES).

Ai sensi dell'art. 16, co. 6 della l.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

La formulazione dell'offerta economica avviene, ai sensi dell'art. 63bis del Regolamento di attuazione lavori pubblici, mediante la compilazione integrale del modello MES.xlsx scaricabile dal sistema, tenuto conto di quanto specificato nel documento Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le modalità di seguito specificate:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (nr. gara 119234) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su “A trattativa privata”;
- visualizzare il file riepilogativo del lotto e delle voci che compongono il modello di offerta economica della gara predisposto dell'Amministrazione cliccando sul pulsante  : tramite questa operazione il sistema permette di aprire e/o scaricare, a seconda del browser utilizzato, un file in formato PDF contenente le informazioni citate, tra cui quelle relative al **costo manodopera stimato dalla stazione appaltante** (si veda il paragrafo 2.2 della guida operativa).
- creare l'offerta cliccando sull'icona (Creare offerta su lotto) e accedere alla finestra di dettaglio delle posizioni del lotto dove sono riportate le singole lavorazioni;
- per procedere alla compilazione dell'offerta, premere il tasto “Scarica posizioni offerta” e scaricare il file .xlsx sul proprio PC;
- aprire il file scaricato con un programma che consente l'elaborazione di fogli di calcolo (tra cui: LibreOffice Calc, Microsoft Office Excel, Numbers con esportazione in Excel), compilarlo come descritto nel successivo paragrafo 3.1.2 e salvarlo mantenendo il formato originale .xlsx;
- dopo aver compilato il modello MES.xlsx, per procedere al caricamento dei dati a sistema, accedere all'offerta su Lotto e cliccare sul pulsante “Carica posizioni offerta”;
- selezionare il file compilato dal proprio PC confermando successivamente con il tasto OK. Nel caso il sistema rilevi errori, visualizzare la Guida Operativa alla Sezione III – Capitolo 2 – Paragrafo 2.2;
- cliccare sul pulsante “Salvare Lotto”.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 2bis, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 e ss.mm., a seguito della compilazione del modello MES.xlsx, l'ammontare totale dei **COSTI DELLA**

MANODOPERA verrà riportato in automatico nel “Documento di sintesi dell’offerta” che costituisce l’offerta economica del concorrente – modello MES.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, ai sensi dell’art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/1993, compilando a sistema l’apposito campo “Oneri propri aziendali”.


Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara, caricamento posizioni offerta e compilazione campo “Oneri propri aziendali”), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta” cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta” (che costituisce l’offerta economica del concorrente – modello MES), che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente come di seguito indicato.




Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il Documento di sintesi dell’offerta potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.


Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Documento di sintesi dell’offerta **dovrà** essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale indicate alle FAQ disponibili all’indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Al termine del processo di firma, il file in formato “.pdf.p7m” che sarà allegato all’offerta dovrà contenere la firma dell’impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato .p7m (CADES).

Per verificare se la firma digitale sul “Documento di sintesi dell’offerta” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nella Sezione VII della Guida Operativa e, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, delle FAQ disponibili all’indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Una volta firmato, in modalità CADES (.p7m), dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell’offerta dovrà essere caricato a sistema tramite l’apposito pulsante 

- Nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CADES, aggiungere *eventualmente* nel campo “Descrizione” una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere ;

- Il sistema fornisce il seguente messaggio  e l’offerta sul lotto risulta completata;
- Nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all’interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;
- Cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.

- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Per un maggior dettaglio delle operazioni descritte, consultare la Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, nei casi di difetto di sottoscrizione del documento di sintesi, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a cinque giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione del documento di sintesi.

Ribadito che il documento di sintesi dell'offerta costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES ai sensi di quanto previsto dall'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- la mancata indicazione dei valori relativi alle voci "Spese generali impresa" e "Utile d'impresa" negli appositi campi del file .xlsx;
- la mancata indicazione, per ciascuna delle categorie di lavoro, del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

3.1.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO MES.XLSX

Per procedere alla compilazione del file di offerta, il concorrente deve aprire dal proprio PC il modello scaricato con le modalità descritte al paragrafo 3.1.1 e compilarlo come indicato di seguito.

All'interno del modello MES.xlsx scaricato dal sistema, l'offerente dovrà compilare:

- per ciascuna lavorazione, **almeno una** delle seguenti colonne: "**Costo Manodopera IMPRESA**", "**Costo Noli e Trasporti IMPRESA**" e "**Costo materiali IMPRESA**", con valori espressi in euro; si precisa che al fine dell'elaborazione del sistema sono considerate significative tutte le tre cifre decimali;
- **obbligatoriamente** i campi "**Spese generali impresa**" e "**Utile d'impresa**" (i relativi dati dovranno essere inseriti nel formato assoluto; ad esempio 12 indica 12%, 10 indica 10%);

Automaticamente, il file di cui sopra:

- **calcola il "Prezzo unitario"** moltiplicando la somma dei costi relativi a "**Costo Manodopera IMPRESA**", "**Costo Noli e Trasporti IMPRESA**" e "**Costo materiali IMPRESA**" per le "**Spese generali impresa**" e per l'"**Utile d'impresa**" indicati dal concorrente;
- **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione, inserendo l'importo ottenuto nella colonna "**Importo totale**";

- **calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:

- a) **integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all'interno del modello MES.xlsx sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella attiva della colonna “Quantità offerta”. Una volta inserita la nuova quantità, il “Costo Manodopera IMPRESA”, il “Costo Noli e Trasporti IMPRESA” e il “Costo Materiali IMPRESA”, il modello MES.xlsx calcolerà automaticamente l’“Importo totale” secondo le operazioni descritte in precedenza;**
- b) **inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’inserimento di nuove voci si esegue ponendosi in calce alle lavorazioni previste dall'Amministrazione e valorizzando, nella prima riga disponibile: codice (eventuale), categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità, almeno uno dei seguenti campi: “Costo Manodopera IMPRESA”, “Costo Noli e Trasporti IMPRESA”, “Costo Materiali IMPRESA”. Tale operazione deve essere ripetuta per ogni lavorazione aggiuntiva. Il modello MES.xlsx calcolerà automaticamente l’“Importo totale”, integrato delle voci aggiunte, secondo le operazioni descritte in precedenza, il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza e la relativa percentuale di ribasso.**

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 co. 3 della l.p. n. 2 del 2020, all'operatore economico iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell'art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, è richiesto di rendere **esclusivamente** le dichiarazioni di cui ai punti successivi.

Si ricorda all'operatore economico iscritto nel predetto elenco operatori economici – lavori pubblici l'onere, previsto dall'art. 5 comma 1 ultimo periodo della l.p. n. 2 del 2020:

- a) di **rinnovare** la propria dichiarazione **ogni sei mesi**, pena la decadenza dall'elenco con conseguente onere di nuova iscrizione per poter essere nuovamente selezionato;
- b) in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, di **aggiornare entro dieci giorni** la propria posizione.

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020 sopra citata e disponibile all'indirizzo <http://www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina22-021.html>, ivi comprese le sanzioni.

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.4 della presente lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 95 comma 1 lettera b), lettera c) e lettera d) del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche con riferimento al titolare effettivo con riguardo alla dichiarazione di cui all'art. 95 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36 del 2023;
- non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare cause di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni (si rinvia al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito):

- qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come declinate al paragrafo 8 "Dati principali dell'appalto" del presente invito e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione) oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione).

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Eventualmente, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;

- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., qualora l'operatore economico diverso da quello invitato dalla stazione appaltante (ossia, ad esempio, impresa mandante, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria) non sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e ALTRE DICHIARAZIONI, dovrà attestare anche quanto di seguito richiesto; a tal fine, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione di partecipazione (All_B_DICH PARTECIPAZIONE IMPRESE NON ISCRITTE) da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”:

con riferimento ai MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui al paragrafo 1.3:

l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (anche con riferimento al titolare effettivo con riguardo alla dichiarazione di cui all'art. 95 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36 del 2023) e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare le predette cause di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni (si rinvia al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito):

qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al paragrafo 8 “Dati principali dell'appalto” e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione) oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione).

con riferimento ai REQUISITI DI ORDINE SPECIALE di cui al paragrafo 1.2:

il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al

possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”;

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 d.lgs. n. 36 del 2023. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in corso di validità;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

Eventualmente, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023. **Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro** (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta**. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023, rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare le suddette cause di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, l'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE, REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.).

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al paragrafo ALTRE DICHIARAZIONI del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., i requisiti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avvalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione “.p7m” (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, la dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti speciali, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, la dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 68 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.1bis. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PNRR PNC

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come richiamato dall'art. 2ter della legge provinciale n. 18 del 2021, e dalle linee guida di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021, unitamente all'offerta deve essere prodotta da parte ciascun operatore economico la seguente dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) relativa alle pari opportunità di genere, all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (art. 47, commi 2, 3, e 3-bis del Decreto-legge n. 77/2021) e al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali).

Con la sopra citata dichiarazione integrativa PNRR PNC, gli operatori economici:

- 1) producono, se tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**ossia coloro che occupano nella loro azienda un numero superiore a cinquanta dipendenti**), al momento della presentazione dell'offerta, una copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del suddetto decreto legislativo n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si riporta di seguito l'art. 46, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198:

Art. 46 – Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano **oltre cinquanta dipendenti** sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Si riporta di seguito l'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- 2) dichiarano, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Per le motivazioni indicate nella Determinazione del Direttore del Museo delle Scienze n. 110 di data 11 agosto 2023, viene derogato l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, una quota pari

almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile.

Si riporta di seguito l'art. 47, commi 4 e 7, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La dichiarazione integrativa PNRR PNC di cui al presente paragrafo e gli allegati nella stessa richiamati devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione “.pdf.p7m” e classificati nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al par. 1 – capitolo 1 – sezione III della Guida operativa.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo la predetta dichiarazione e gli allegati nella stessa richiamati devono essere presentati da ciascuna impresa e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata.

La predetta dichiarazione e gli allegati nella stessa richiamati devono essere presentati anche dalla consorziata esecutrice e dall'ausiliaria.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

In particolare:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

- eventuale è sanabile l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 3 della dichiarazione di cui al presente paragrafo, a condizione che tale impegno sia stato formalizzato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ULTERIORI OBBLIGHI PNRR PNC IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 commi 3, 3bis e 6 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 così come richiamato dall'art. 2ter della legge provinciale n. 18 del 2021, e dalle linee guida di cui al decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021:

1) (commi 3 e 6) gli operatori economici non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **(ossia coloro che occupano nella loro azienda un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta dipendenti)**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**: una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta.

La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/e regionale di parità.

Si precisa che la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sopra citato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC; si rimanda in proposito all'articolo 6 quinquies del CSA – parte amministrativa.

2) (commi 3bis e 6) gli operatori economici che occupano nella loro azienda un **numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che la mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Si rimanda in proposito all'articolo 6 quinquies del CSA – parte amministrativa.

Si riporta di seguito l'art. 47, commi 3, 3 bis e 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui (al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con risorse del PNRR.

Come precisato al paragrafo 3 sezione rubricata Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, delle Linee guida di cui al Decreto 7 dicembre 2021, alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 3bis è richiesto anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

4.1ter AUTODICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Dovrà altresì essere prodotta l'autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR PNC, consistente in un'autodichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, utilizzando il seguente modello:

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) relativa all'individuazione del titolare effettivo e all'assenza dei conflitti di interesse e incompatibilità

messo a disposizione all'interno della cartella "Documentazione da caricare a sistema", da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

4.2 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge (art. 1, comma 67 della l. 266/2005) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a euro 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento del contributo ai documenti di gara. In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione ".pdf.p7m"**.

In mancanza della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante il soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>.

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è il **n. A00405EEE2**.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

4.3 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito.

In tal caso, l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto al paragrafo 4.1:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020 per le imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, il modello di dichiarazione di partecipazione compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE e REQUISITI DI ORDINE SPECIALE;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la certificazione rilasciata dalla SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Sono richieste altresì le dichiarazioni inerenti gli obblighi del PNRR PNC di cui all'art. 47 del D.L. n. 77 del 2021 come precisato al paragrafo 4.1bis e al paragrafo 4.1ter.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 4.9 Soccorso istruttorio.

4.4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della l.p. 2/2016, 42 della l.p. 26/93, e di quanto previsto all'art. 33 del CSA, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

NON PUO' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti potranno limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola.

Fermo restando quando previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificati:

ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, **a pena di esclusione**, tali lavorazioni.

Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 26, co. 6 della l.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della l.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE – ART. 372 D.LGS. N. 14 DEL 2019.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, gli operatori economici, il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

4.6 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, in caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione.

Sono richieste altresì le dichiarazioni inerenti gli obblighi del PNRR PNC di cui all'art. 47 del D.L. n. 77 del 2021 come precisato al paragrafo 4.1bis e al paragrafo 4.1ter.

4.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

4.8 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

4.9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta (elenco prezzi, documento di sintesi) è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile la mancata presentazione della dichiarazione inerente il titolare effettivo.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine *non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara, nella prima seduta indicata nella lettera di invito, sulla base della documentazione presentata a sistema, procederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito con la precisazione che, a norma dell’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., nel caso di operatore economico iscritto nell’elenco operatori economici – lavori pubblici, allo stesso è richiesto di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, diversi da quelli già dichiarati ai fini dell’iscrizione nell’elenco operatori economici – lavori pubblici ;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l’eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come “Allegato economico” e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Affari generali e contabilità del MUSE – Museo delle Scienze gli adempimenti correlati;
- d) esperito l’eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- e) procede ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
- f) **sospende la procedura di gara ai fini della valutazione in ordine alla congruità del costo della manodopera da parte del responsabile della struttura di merito;**
- g) **all’esito della verifica di congruità del costo della manodopera e formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta**, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., **all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, procede ad aggiudicare i lavori, ai sensi dell’art. 4bis, comma 6, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm.**

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Presidente di gara procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), dichiara chiusa la seduta e trasmette le offerte al responsabile del procedimento che **valuterà, in contraddittorio, la congruità delle offerte a partire dalla prima in graduatoria.**

Il Presidente di gara, riaperta la seduta, dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e, **formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta congrua**, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., **all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della**

procedura di affidamento, procede ad aggiudicare i lavori, ai sensi dell'art. 4bis, comma 6, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara; in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.

Si ricorda che il ribasso percentuale risultante dal “Documento di sintesi dell’offerta” (che costituisce l’offerta economica del concorrente – modello MES) sarà fisso ed invariabile.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

5.1 METODI DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

- si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente: se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
 - se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.
- 1) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.
 - 2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.p. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.p. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2020, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria se dovuta, oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti. L'amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della l.p. 2 del 2020 e s.m., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante la **BDNCP** cui al **combinato disposto dell'art. 225 comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016, nonché della delibera ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., l'impresa sottoposta a verifica dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, la seguente documentazione:

1. *(eventualmente nei casi in cui è richiesta come requisito)* qualora non prodotta in sede di gara e non ricavabile da una banca dati ufficiale, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati;
2. *eventualmente (qualora siano previste categorie scorporabili SIOS di importo non superiore a 150.000 Euro)*, qualora l'Impresa aggiudicataria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
 - **CERTIFICATI di esecuzione lavori;**
 - **DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI**, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
 - **BILANCI**, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
 - **LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione** (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 86 comma 2 e 5 del D.P.R. 207/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o

certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 96 comma 15, del d.lgs. n. 36/2023, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei limiti di quanto previsto dall'art.5 della L.P. 2/2020.

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione del Museo delle Scienze, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio compreso tra cinque e dieci giorni indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del

D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) DICHIARAZIONE dalla quale risulti:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che *“l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”*);
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria abbia presentato in sede di gara valida dichiarazione di subappalto, la DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016, precisando che, in assenza di valida dichiarazione di subappalto, tale documentazione/dichiarazione dovrà riferirsi ai soli subcontraenti.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), **PROGRAMMA DEI LAVORI** e, se prevista, eventuale **WBS**, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo 4.7 del presente invito.

f) **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 117 d.lgs. 36/2023 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 106, comma 8 d.lgs. 36/2023, con

produzione di copia conforme all'originale (ovvero di copia dichiarata conforme all'originale da parte dell'Impresa) delle relative certificazioni, ove utilizzate per la predetta riduzione.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 26 comma 1 lett. d), e), e bis) e f) della l.p. n. 26 del 1993, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 26 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 26 del 1993, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del d.lgs. 36/2023. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati del Museo delle Scienze per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

La garanzia definitiva resa sotto forma di fideiussione dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- nel caso di fideiussioni rilasciate in modalità cartacea, la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore dovrà essere autenticata da un notaio, che dovrà accertare l'identità ed il potere di impegnare il soggetto fideiussore in capo a chi sottoscrive. Nel caso di fideiussioni firmate digitalmente, la sottoscrizione del fideiussore con firma digitale valida non richiede l'autenticazione della stessa e la Struttura competente alla stipulazione del contratto verificherà che la società emittente la cauzione digitale abbia conferito al sottoscrittore il relativo potere di firma, consultando la procura speciale disponibile all'interno del registro delle imprese della C.C.I.A.A. o, qualora tale verifica non fosse possibile, attraverso la richiesta della documentazione probatoria all'Impresa aggiudicataria della gara.

Le fideiussioni bancarie (in regola con l'imposta di bollo) e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, d.lgs. 36/2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

- g) (per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure

accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020) relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici.

Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

h) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa, previa richiesta della Struttura competente la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della l.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;

Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: Euro 200.000,00 (duecentomila/00) massimo indennizzo;

Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: fino a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 è pari a:

SEZIONE B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13 d.lgs. 36/2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

- i) Si ricorda infine che il Documento di sintesi dell'offerta – Modello MES, **costituendo l'offerta economica comprensiva delle analisi dei prezzi dell'aggiudicatario, costituirà parte integrante del contratto.**

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della l.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o

impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine può essere sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 della l.p. 26/1993, per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 110 di data 11 agosto 2023, assunta dal Direttore del Museo delle Scienze, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, nonché subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della l.p. 26/93 e dall'art. 26 l.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della l.p. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle

Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della l.p. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D.lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecuttrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel capitolato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione, un **premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo** determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Si rimanda in proposito all'articolo 12 bis del capitolato speciale di appalto – parte amministrativa.

Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott. Massimo Eder.

9. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il MUSE – Museo delle Scienze (di seguito, il "Titolare"), con sede in Corso del Lavoro e della Scienza, 3 – 38122 Trento, tel. 0461.270311, fax. 0461.270322, e-mail amministrazione@muse.it, PEC museodellescienze@pec.it.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: QSA S.r.l. – ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale in via della Marcialonga, 3 – 38030 Ziano di Fiemme (TN), e-mail privacy@qsa.it, PEC privacy.qsasrl@pec.it.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso TRENTINO DIGITALE S.P.A. gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

2. Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi;
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè, gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture, volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC;
- Procura della Repubblica competente;
- Guardia di Finanza;
- Collegio degli Ispettori,

per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente punto 3.

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”;
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'interessato potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

IL RUP

Dirigente Serv. Aff. Generali e Contabilità
- dott. Massimo Eder -

Allegati:

- Allegati tecnici ed economici
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) per le Pari Opportunità e il DNSH
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) per Titolare effettivo e conflitto d'interessi
- Modello di dichiarazione per la partecipazione alla gara (Allegato A e B)
- Allegato Motivi di Esclusione
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Guida Operativa
- Istruzioni per creare un file .pdf/A (formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione)